



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 07/03/2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.

nella causa iscritta al N. 40168/2015 R.G. promossa da:

Con il Proc. Dom. Avv.ti PROIA GIAMPIERO e PETRASSI MAURO, in ROMA VIA
POMPEO MAGNO 23/A

RICORRENTE

CONTRO

INPGI

Con il Proc. Dom. Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO in ROMA VIA NIZZA, 35

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

Con ricorso depositato il 24.11.2015, la società di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato il 15/19 ottobre 2015 con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento in favore dell'INPGI della somma di € 64.512,00 a titolo di contributi relativi al periodo 1.4.2009/28.2.2014 in relazione alla posizione del dipendente _____, sul presupposto che l'attività svolta dal medesimo avesse natura giornalistica.

A sostegno dell'opposizione la società ha contestato la pretesa contributiva. Precisato, in particolare, che la società, ora in liquidazione, si occupava della comunicazione e promozione del sistema associativo di _____ Roma curando sia la produzione ed edizione del notiziario mensile "_____ " e del supplemento trimestrale, sia le attività di



allestimento di eventi promozionali, organizzazione di convegni ed attività di assistenza commerciale e pubblicitaria, ha contestato l'asserita natura giornalistica delle mansioni svolte dal [redacted] che, inquadrato al 1° livello del CCNL Commercio con qualifica di Capo Ufficio, avrebbe invece svolto attività di supporto ed assistenza allo staff di Presidenza e Segreteria Generale della [redacted] nella gestione dei rapporti con i media occupandosi in particolare di comunicazione ed organizzazione di eventi, nonché dei contatti con gli uffici stampa di giornali e periodici, senza tuttavia provvedere all'elaborazione di testi e/o articoli giornalistici, ma limitandosi a trasmettere informazioni volte alla divulgazione e produzione delle attività della società. Rilevato inoltre di aver sempre provveduto a versare all'Inps la contribuzione relativa alla posizione del dipendente [redacted] e che in forza della Convenzione stipulata da Inps ed Inpgi i contributi versati in buona fede all'Inps potevano essere da tale ente trasferiti all'Inpgi senza oneri né sanzioni o somme aggiuntive, ha chiesto, in via principale il rigetto della domanda monitoria, non avendo il [redacted] svolto attività di natura giornalistica ed in subordine, previa chiamata in causa dell'Inps, la condanna di tale ente a trasferire all'Inpgi i contributi versati dalla società in relazione alla posizione del [redacted], senza aggravio di oneri, sanzioni e spese. Si è costituita l'Inpgi che ha contestato l'avversa opposizione, ribadendo la natura giornalistica delle prestazioni svolte da [redacted], assegnato dalla convenuta presso l'Ufficio Stampa di [redacted], in qualità di responsabile, stante anche la presunzione di cui all'art. 9 L. 150/2000.

Ha poi dedotto l'inapplicabilità dell'art. 116 ult. comma L. 388/2000, che sancisce l'effetto liberatorio del versamento in buona fede della contribuzione ad altro ente, con obbligo di quest'ultimo di trasferire le somme incassate all'ente titolare della contribuzione, senza aggravio di sanzioni ed interessi, attesa l'assenza dell'elemento costitutivo della buona fede; rilevando inoltre che la convenzione richiamata ex adverso può operare solo in caso di riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro.

Ha pertanto chiesto il rigetto della promossa opposizione.

La presente controversia ha ad oggetto la pretesa contributiva dell'Inpgi in relazione alla posizione del dipendente [redacted].

E' dunque pacifica la natura subordinata del rapporto di lavoro del [redacted]. Ed è altresì incontestato che tale dipendente risulta iscritto all'Albo dei giornalisti sin dal 2003.



La questione controversa concerne dunque la natura dell'attività lavorativa svolta dal [redacted], contestando la società opponente, che detta attività avesse carattere giornalistico. E' consolidato il principio secondo cui "Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (si veda anche recentemente Cass. 1853/2016).

E' invero emerso che la società Società opponente era una società consortile di [redacted] Roma e si occupava dell'"attività promozionale di [redacted]" (teste [redacted]), ovvero di "comunicazione e del marketing di [redacted] Roma" (teste [redacted]).

Tale attività di comunicazione, era concretamente strutturata con una specifica suddivisione delle competenze. In particolare, il teste Fabiani, si occupava della comunicazione web; il [redacted] della comunicazione istituzionale e dunque di tenere i rapporti con le varie testate giornalistiche esterne ed il terzo filone era quello del marketing di cui si occupava [redacted].

Dunque il [redacted] era responsabile dell'ufficio stampa, al quale era addetta anche la teste [redacted]. In tale qualità il [redacted] era deputato ai rapporti con i vari giornalisti, all'organizzazione logistica ed amministrativa di eventi e conferenze, alla redazione di comunicati stampa che venivano diffusi all'esterno tramite mailing list su testate giornalistiche ed agenzie di stampa ovvero alla redazione delle cartelle stampa che venivano consegnate ai vari giornalisti nel corso delle conferenze stampa.

Il teste [redacted], dipendente di [redacted] Roma con funzioni inerenti le relazioni sindacali, ha riferito che si interfacciava con il [redacted] ogni qual volta questi avesse la necessità di approfondire argomenti di natura sindacale o giuslavoristica (che era appunto il settore di competenza del teste); ha poi dichiarato che lui stesso provvedeva ad inviare al [redacted] commenti normativi ovvero il materiale da inserire nella news-letter settimanale creata da [redacted] e diffusa tramite mailing list a tutti gli associati [redacted], precisando che il [redacted] provvedeva a selezionare il materiale inviatogli, dandogli un'evidenza in termini cronologici.

La produzione documentale in atti consente di avvalorare le risultanze dell'istruttoria orale.



In particolare risultano depositati sub doc. 7 di parte opposta, una copiosa serie di comunicati stampa "a campione", nell'ambito dei quali il ricorrente non si limita a riportare il testo di dichiarazioni di interesse rese da esponenti politici ma introduce e commenta la notizia, seppure in modo sintetico, collocandola all'interno di un articolato più organico; sicchè pur essendo preminente la funzione informativa rispetto a quella di critica e commento, non manca comunque quell'attività di mediazione fra il fatto e la diffusione della notizia che caratterizza l'attività giornalistica.

Del resto come evidenziato da Cass. 5009/89, citata dall'Istituto, la nozione di attività giornalistica, presupposta dalla legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 e dalla disciplina collettiva, comprende non solo l'attività che si realizza con la stesura di pezzi ed articoli o con la preparazione ed il completamento della notizia, ma anche l'attività di regolazione del flusso di notizie che, afferendo alla elaborazione od al completamento delle stesse anche in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, comporta creatività giornalistica, quale quella che consiste nello stabilire la lunghezza degli articoli (nel caso di specie dei comunicati), nel curare i contatti con giornalisti per la trasmissione dei pezzi e l'organizzazione dei servizi (nel caso di specie: per la trasmissione dei comunicati e l'organizzazione delle conferenze stampa o di altri eventi organizzati a scopo informativo-divulgativo).

Ritiene dunque il giudicante di poter ritenere la natura giornalistica della prestazione resa dal dipendente. Ne segue la fondatezza della pretesa creditoria dell'Inpgi.

Il ricorrente chiede in subordine dichiararsi l'effetto liberatorio del versamento contributivo incontestatamente effettuato nei confronti dell'INPS e conseguentemente ordinarsi a quest'ultimo di trasferire all'INPGI i contributi versati in relazione alla posizione del ricorrente, ai sensi dell'art. 116 comma 20 L. 388/2000, a mente del quale "Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione..".

Ebbene, impregiudicata ogni azione dell'odierna opponente nei confronti dell'Inps avente ad oggetto la restituzione dell'indebito – in questa sede non proposta –, la domanda di trasferimento diretto non può essere accolta attesa l'inapplicabilità della norma invocata dalla società opponente (al pari della convenzione INPS-INPGI), in assenza



dell'imprescindibile presupposto della "buona fede", considerato che: a) dalla visura camerale dell'opponente risulta che l'attività esercitata è quella di "promozione, organizzazione e gestione di attività editoriali", b) il [redacted] era iscritto all'Albo dei Giornalisti sin dal 2003; c) la società si era dotata di un "Ufficio Stampa" al quale aveva appunto assegnato il dipendente [redacted] con funzioni di responsabile.

L'opposizione va pertanto rigettata.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8336/2015;

condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Inpgi liquidate in € 2.500,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva.

Roma 7.3.2017

Il Giudice

F. R. Pucci

